



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

corecomsicilia
Comitato regionale per le comunicazioni

DELIBERA N. 59/2019

XXXX XXXX / TIM SPA
(Kena mobile)
(GU14/125777/2019)

NELLA riunione del Corecom Sicilia del 16/12/2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002 n. 2, successivamente modificata e integrata, e in particolare l'art. 101 che ha istituito il "Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Siciliana" (Co.Re.Com.); Vista la convenzione Agcom ed il Co.re.com Sicilia, per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2018;

VISTA l'istanza della società XXXX XXXX, del 21/05/2019 acquisita con protocollo N. 0218674 del 21/05/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



1. La posizione dell'istante

Il signor XXXX XXXX lamenta una fatturazione eccessiva rispetto a quella contrattualizzata e richiede un indennizzo di euro 80,00

2. La posizione dell'operatore

Il Gestore Telecom Italia spa non ritiene che ci sia stata alcuna fatturazione errata ed anzi evidenzia come ci sia un insoluto a carico dell'istante di oltre 1600,00 euro. Pertanto viene respinto qualsiasi genere di addebito.

3. Motivazione della decisione

Dall'esame della documentazione si evince che l'istante ha inoltrato un formulario molto scarno, carente di qualsiasi elemento in grado di consentire una valutazione dell'eventuale errore di fatturazione, da parte del gestore. Tra l'altro, non è stata presentata alcuna memoria difensiva a sostegno di quanto richiesto. Dalle memorie della Telecom si evince la regolarità dell'operato del gestore e la mancanza di qualsiasi forma di reclamo sulla gestione amministrativa da parte dell'istante. Nel corso dell'udienza tra le parti, lo stesso istante non ha sciolto i dubbi e le riserve su quanto inoltrato.

DELIBERA

Articolo 1

- 1) Non si riscontra alcun elemento che possa giustificare la richiesta avanzata dall'istante Sig. XXXX XXXX e pertanto si respinge qualsiasi richiesta di indennizzo. Per quanto riguarda la presunta posizione debitoria allo stato attuale dello stesso istante, non si esprime alcuna valutazione in merito in quanto non oggetto della odierna trattazione
- 2) Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
- 3) È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Palermo, 16 Dicembre 2019

IL PRESIDENTE

Prof.ssa avv. Maria Annunziata Astone

I COMPONENTI

Avv. Alessandro AGUECI

Avv. Mariano EQUIZZI

Dott. Alfredo RIZZO

Avv. Antonio MECCE